


ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"Le città invisibili"



In data 02/05/2017 in via Filippo Nicolai 201, 01032 Caprarola (VT) si sono riuniti i Signori:

Sára Tossini nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
C.F. [redacted]

Giovanni Bruziches nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
C.F. [redacted]

Valentina Tossini nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]
C.F. [redacted]

Simone Olmati nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in viale [redacted]
C.F. [redacted]

Evelina Holmann Gini nata a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in Via [redacted]
C.F. [redacted]

Per costituire, con il presente atto, un'Associazione culturale e Ricreativa senza scopo di lucro. I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Simone Olmati, che accettando l'incarico, nomina quale segretario/a verbalizzante la Sig.ra Sara Tossini. Il presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione culturale e ricreativa senza scopo di lucro. Tali motivi vanno ricercati nella necessità di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale in cui i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quella solidarietà tra persone posta alla base delle esigenze associative. Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto divenendone parte integrante) che, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione e approvato all'unanimità. L'assemblea delibera quindi che la costituita Associazione sia denominata "Le città invisibili" e che la sua sede legale sia posta in via Filippo Nicolai 201, Caprarola - 01032 (VT). Su proposta dell'Assemblea è nominato Presidente dell'Associazione il Sig. Simone Olmati, Vice-Presidente la Sig.ra Evelina Holmann Gini, Segretaria la Sig.ra Sara Tossini, Tesoriera la Sig.ra Valentina Tossini e consigliere il Sig. Giovanni Bruziches. La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità. L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, libero a tutti i cittadini a norma di statuto, salvo ratifica del consiglio, e fissa la durata degli organi direttivi in

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"Le città invisibili"

Definizione e finalità

Art. 1


L'associazione "Le città invisibili", con sede in Via Filippo Nicolai 201, 01032 Caprarola (VT), è centro di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e progressista e ha durata illimitata. L'Associazione può istituire sedi secondarie. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione può aderire ad Associazioni, ATS e consorzi le cui attività risultino utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità. L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo di recuperare il valore dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto dell'uomo ad essere fulcro della società.

L'Associazione si ripromette di realizzare attività di promozione sociale, culturali, educative, sportive ludico-ricreative, di tutela dell'ambiente; servizi che i propri soci riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:

- a) meeting, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali rivolti a tutta la collettività con particolare riguardo ai giovani;
- b) laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, ceramica, disegno, pittura, decorazione, bricolage, hobbystica e scultura;
- c) intrattenimenti, proiezioni e videoproiezioni di film ed eventi sportivi;
- d) progetti eno-gastronomici legati alla socializzazione e allo studio della storia e delle tradizioni popolari ed etniche, sempre nel rispetto delle vigenti leggi;
- e) mostre, tavole rotonde, workshop, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, compresa quella informatica;
- f) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la comunicazione telematica;
- g) attività scolastiche, di sostegno scolastico ed alla genitorialità, di formazione professionale e non, di aggiornamento e perfezionamento;
- h) tutela dei diritti dei consumatori, mediante la sollecitazione allo sviluppo di una coscienza critica verso i consumi biologici, nel rispetto dell'ambiente per una migliore qualità della vita, particolarmente verso gli strati più deboli della società, bambini e anziani;
- i) turismo, turismo sociale e cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non su basi di reciprocità;



quattro anni, termine entro il quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.
Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17.30.

Il Segretario

Sara Tossini

Il Presidente

Simone Olmati



Presenti:

Simone Olmati *Simone Olmati*

Evelina Holmann Gini *Evelina Holmann Gini*

Valentina Tossini *Valentina Tossini*

Giovanni Bruziches *Giovanni Bruziches*

Sara Tossini *Sara Tossini*

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Viterbo

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO	
Registrato al V. n. <u>11 MAG. 2017</u>	al n. <u>1767</u> Serie 3
pagato, con F. 23, Euro <u>700,00</u>	
<u>CARD Dacento / 00</u>	
Il Funzionario <i>[Signature]</i> Iziana Pivetti	



*) Firma su delega del Direttore Provinciale Adolfo Brav

- j) avanzare progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato;
- k) tutela della salute mediante micro-progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati mediante il sostegno, anche domiciliare, alle famiglie;
- l) educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza nonché promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- m) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale anche attraverso la costruzione di relazioni e reti comunitarie internazionali;
- n) le attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento;
- o) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine attraverso qualsiasi azione rivolta a tale obiettivo;
- p) la partecipazione e la collaborazione alle attività promosse dalle Università, dai Ministeri, dall'Unione Europea, dalla Regione Lazio, dalle Province e dagli Enti locali.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e in cui si contrastano forme d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

I Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di un tutore e comunque non hanno diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda verbale o scritta al Consiglio Direttivo, o ad uno o più consiglieri da esso delegati a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando anche che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione e suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale quindi il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine, di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente che consulerà l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione, la quale si pronuncerà in via definitiva alla prima Assemblea.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Ciò vale anche per i familiari di primo grado dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti necessari, sotto la responsabilità del socio loro familiare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- a discutere ed approvare i rendiconti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro il giorno di convocazione dell'assemblea.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- scioglimento dell'Associazione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:

• inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;

• denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

• attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Art. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per nuovi impianti e attrezzature.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale entro il giorno di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, ecc).

Art. 16

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art 18 e 28, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art.18. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza della metà più uno degli Associati con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 28.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali insieme agli atti restano a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 20



L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva il rendiconto economico;
- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta di almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 21

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli organismi dirigenti

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo crea ed elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente: al segretario il

Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 27

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta mobilità, la prima Assemblea dei soci utile provvedere a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non si possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà essere deliberato.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità d'interesse generale e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal Dlgs 460/97.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 29

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.



Alceti Simone
Valentina Tommi
Giovanni Paul
Sara Tommi